



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 20/03/2018

### OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

L'Anno **duemiladiciotto** il giorno **venti** del mese di **Marzo** alle ore **18:24**, presso l'**Aula Consiliare**, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **Galiffi Giuliano - Sindaco**.

Dei Consiglieri comunali sono presenti **n° 10** ed assenti, sebbene invitati, **n° 3** come dal seguente prospetto:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	GALIFFI GIULIANO	X		8	FERRANTE DANIELA	X	
2	RICCI FEDERICA	X		9	PELUSI DOMENICO	X	
3	LATTANZI LUCA	X		10	POLTRONE MARCO		X
4	DI REMIGIO PAOLO		X	11	BALDINI NADIA	X	
5	NOBILE BENEDETTO	X		12	CIANELLA MARIA CRISTINA	X	
6	ROSSI MIRKO	X		13	FILIPPONI PIERLUIGI		X
7	CESARINI MASSIMILIANO	X					

Partecipa il **Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



## IL CONSIGLIO COMUNALE



VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017 con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 87 del 29-12-2001** con la quale è stato approvato il Regolamento GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI, e le modifiche effettuate con atti consiliari **n. 2 del 22-01-2013** e **n. 10 del 24-03-2015**;

RITENUTO ora opportuno apportare al Regolamento stesso alcune precisazioni ed integrazioni, anche al fine di conformare le disposizioni in esso contenute a quelle stabilite dalle norme emanate successivamente alla sua approvazione;

CONSIDERATA la necessità di integrare il Regolamento Comunale in oggetto come da modifiche previste all'allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di inserire tutte le succitate modifiche al Regolamento GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1

commi 639 – 703 della L. 147/2013 e s.m.i., alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000 (alleg. B);

### **DELIBERA**

1. di apportare le modifiche al Regolamento GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI riportate all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che il Regolamento così come modificato all'allegato A avrà efficacia dal 1° gennaio 2018, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.



---

**PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267**

**Area Finanziaria**

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 30/01/2018

**Il Responsabile del Settore**  
F.to (Daniele Gaudini)

---

**SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA**

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

---

Li, 30/01/2018

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari**  
F.to (Daniele Gaudini)



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;

Acquisiti sulla stessa i pareri ex art. 49 del Tuel, nonché quello del Revisore (cfr. alleg. B)

Udita la relazione dell'Assessore **Nobile Benedetto**, il quale sintetizza il contenuto della proposta-  
cfr. alleg. C);

Uditi i vari interventi, riportati in sintesi nell'alleg.C);

Ritenuto di dover provvedere alla approvazione della citata proposta;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

- **di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.**

Inoltre,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento, in quanto propedeutico all'approvazione del bilancio di  
previsione;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134- 4<sup>^</sup>  
comma del TUEL.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**Il Sindaco**  
F.to (Galiffi Giuliano)

**Il Segretario Generale**  
F.to (Dr.ssa Raffaella D'Egidio)

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all' albo on - line il 28/03/2018 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

Dalla Residenza Comunale, li 28/03/2018

**L'Istruttore Amministrativo**  
F.to Antonio Del Vescovo

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 20/03/2018, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 28/03/2018 al \_\_\_\_\_.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**L'Istruttore Amministrativo**  
F.to Antonio Del Vescovo

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza Comunale, li 28/03/2018



**L'Istruttore Amministrativo**  
Antonio Del Vescovo



Alleg. A)



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

ALLEGATO A alla Deliberazione n. 2 del 20/3/2016

Modificare l'articolo 17 "Sospensione e dilazione del versamento.", come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24.3.2015	Versione modificata
<p>1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.</p> <p><i>"L'Amministrazione Comunale, su richiesta del contribuente, consente il pagamento rateale di imposte e tributi arretrati, oggetto di avviso di accertamento, fino ad un massimo di 24 rate mensili, previa applicazione, a partire dalla seconda rata degli interessi legali di rateazione.</i></p> <p><i>E' consentito, su richiesta del contribuente, la rateazione fino a 60 mesi di imposte e tributi arretrati, con rate di importo minimo di euro 100,00 previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali di rateazione.</i></p> <p><i>Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 gg. dalla scadenza della rata non adempiuta". (N.B.: modifica apportata al comma 2 dell'art. 17 giusta delibera di C.C. n.10 del 24-3-2015)</i></p> <p>3. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'art. 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.</p> <p>4. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.</p>	<p>1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.</p> <p><b>2. E' consentito, su richiesta del contribuente, la rateazione fino a 60 mesi di imposte e tributi arretrati, con rate di importo minimo di euro 30,00 previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali di rateazione.</b></p> <p><i>Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 gg. dalla scadenza della rata non adempiuta".</i></p>



B)

**COMUNE di  
MOSCIANO S. ANGELO (TE)**  
30 GEN. 2018  
Prot. n° ..... 2106 .....

**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
**IL REVISORE UNICO**

**Oggetto: "MODIFICHE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI" Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.267/2000.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno TRENTA del mese di gennaio, alle ore 12.50, il revisore dei conti Dott. Vincenzo Di Martino, , appositamente nominato con atto di Consiglio Comunale n. 9/2015 adottato a norma dell'art. 234 del D. Lgs. N. 267/2000.

**Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario n.4 del 30.01.2018 avente ad oggetto:  
"MODIFICHE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI"**

Assiste alla seduta il responsabile del servizio finanziario;

Visto il D.L. n. 174 del 10.10.2012 ed in particolare l'art. 3 che, modificando il D.Lgs. n.267/2000, disciplina il Rafforzamento dei controlli sugli Enti Locali, obbligando l'organo di revisione ad esprimere parere motivato in materia di regolamenti;

Visto l'art.1, comma 639, della legge n.147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l'art.1, comma 682 legge n. 147/2013, che dispone che l'Ente debba dotarsi di specifico regolamento per determinare la disciplina di riscossione dei tributi comunali;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 87 del 29-12-2001** con la quale è stato approvato il Regolamento **GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**, e le modifiche effettuate con atti consiliari **n. 2 del 22-01-2013** e **n. 10 del 24-03-2015**;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

esprime

parere favorevole all'approvazione della proposta di delibera di Consiglio Comunale N. 4 del 30.01.2018, modificativa del Regolamento **GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**.

Mosciano Sant'Angelo,

Il Revisore Unico  
*[Signature]*



P



ALLEG. C)

Sintesi interventi relativi al punto 2 dell'o.d.g. – seduta del 20-3-2018.

**Nobile Benedetto:** La presente modifica nasce a seguito di situazioni verificatesi dietro specifiche richieste. Già anni fa avevamo accordato rateizzazioni fino a 60 mesi con un minimo di 100 euro. Molte persone, purtroppo, per problematiche diverse hanno difficoltà a pagare detto importo di 100 euro, quindi sull'esempio di molti istituti nazionali che hanno ridotto l'importo delle rate da 100 a 50 euro, abbiamo pensato di procedere anche noi nel senso di una riduzione.

Inoltre- chiosa ancora l'oratore- sulla rateizzazione a 24 rate mensili vi potevano essere dei dubbi, perché nella vecchia formulazione del regolamento si diceva ....L'A.C., su richiesta del contribuente, consente il pagamento rateale di imposte, tributi arretrati "oggetto di avviso di accertamento" fino ad un massimo di 24 mesi con applicazione degli interessi ecc...Poi diceva: e' consentita su richiesta del contribuente la rateizzazione fino a 60 mesi di imposte e tributi arretrati con rate di importo minimo di 100 euro, previa applicazione degli interessi dalla seconda rata...

L'A.C. è venuta, ad avviso del relatore, nella determinazione di riunire le due situazioni in una sola possibilità, che è questa...**E' consentito, su richiesta del contribuente, la rateazione fino a 60 mesi di imposte e tributi arretrati, con rate di importo minimo di euro 30, previa applicazione, a partire dalla seconda rata degli interessi legali di rateazione....**

La differenza sostanziale è: innanzitutto abbiamo un solo sistema di rateizzazione perché ne stava diventando complicata la gestione da parte dell'ufficio per problematiche tecniche; dall'altro lato si evita il rischio di interpretazioni diverse, perché da una parte si parlava di "oggetto di avviso di accertamento" (la rateizzazione a 24 mesi), mentre l'altro tipo di rateizzazione (60 mesi era più generica). Quindi le abbiamo eliminate prevedendo una sola forma di rateizzazione fino a 60 mesi parlando solo di imposte e tributi arretrati così che ci rientrano tutte le tipologie di accertamento anche se oggetto di avviso di accertamento o di rateizzazione ordinaria, prevedendo anche un importo di rata abbastanza ridotto perché comunque veniva richiesto da molti che proprio non ce la facevano, dato che per loro pure la rata di 100 euro diventava un problema.

E abbiamo prevista una rata minima di 30 euro. Poi ognuno sceglierà il numero delle rate e gli importi naturalmente stando dentro i due parametri che sono i 60 mesi e le 30 euro di minimo per rata. Questa la variazione. Ma l'importante è l'aver tolto la specifica "oggetto di avviso di accertamento" che ti dava delle limitazioni. In questo caso ci rientrano tutte. Poi ognuno sceglierà periodo ed importo. Quindi non ci sono grandi variazioni di sorta.

**Cianella Maria Cristina:** Prende atto della variazione e pone il caso di un contribuente che omette di pagare nel corso dell'anno una rata. Non deve aspettare l'avviso di accertamento. Può venire qui e ravvedersi spontaneamente, dicendo posso adempiere in questo modo... Quante richieste scritte o sollecitazioni verbali, si chiede a questo punto il consigliere di minoranza, ha ricevuto l'A.C. in tal senso? E tra le istanze prevalgono le posizioni delle ditte (partite iva) o quelle personali? O sono equivalenti? Questo tanto per capire se si è voluto venire incontro alle esigenze dei cittadini oppure se si è stati più sensibili alle esigenze del "rientro" di determinati importi nel nostro bilancio.

**Nobile Benedetto:** Chiosa di non avere a disposizione dati precisi. Comunque si può dire che le aziende che non pagano non vengono neppure a fare le rateizzazioni. Molti fanno fatica a pagare sia in un modo che in un altro e se non arriva l'avviso di accertamento, che li mette in mora, non fanno per niente il discorso rateizzazione. Mentre le richieste arrivano principalmente dalle persone fisiche ed è per venire loro incontro che si è pensato di abbassare la rata a 30 euro. Il problema è costituito principalmente dalla TARI, perché l'Imu è meno impattante per le famiglie in quanto non si abbatte sulla prima casa. Quindi per il 70% il problema delle rateizzazioni riguarda la TARI. Mentre prima le 24 rate non prevedevano un minimo, adesso le 60 rate lo prevedono. Il minimo è 30 euro.

Quindi – conclude il relatore - questo concetto di nuova rateizzazione è nato principalmente per dare una mano alle persone fisiche che non ce la fanno a pagare.

